

## CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A MECSPE 2008, SUBFORNITURA 2008, EURO-STAMPI 2008, CONTROL ITALY 2008, MOTEK ITALY 2008 E PLASTIXEXPO 2008

Per Organizzatore si intende la società Senaf srl con sede legale in Via Eritrea 21/A 10157 Milano che organizza presso il quartiere fieristico di Fiere di Parma le manifestazioni denominate: MecSpe 2008, Subfornitura 2008, Eurostampi 2008, Control Italy 2008, Motek Italy 2008 e Plastixexpo 2008 che si svolgeranno dal 3-5 aprile 2008. Per Fiere si intende Fiere di Parma SpA con sede legale in Via F. Rizzi 67/A, 43031 Baganzola (PR).  
I nomi, i simboli grafici ed ogni altro segno distintivo che contraddistinguono la manifestazione sono registrati dagli Organizzatori, i quali, comunque, indipendentemente da tale protezione, sono titolari in via esclusiva di tutti i relativi diritti. Sono vietate, in particolare, le pubblicazioni che si fregiano del titolo della mostra o che, comunque, possano essere in antagonismo illecito con tutte le pubblicazioni ufficiali. Gli espositori si impegnano a non utilizzare o riprodurre disegni se non previa autorizzazione degli Organizzatori.

**Art. 1 - AMMISSIONE AL SALONE** - Possono essere ammessi come espositori:

- le aziende italiane o estere che espongano propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone.
  - le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, di studio, di informazione e di divulgazione nei settori interessati al Salone.
  - i concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione e solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono le uniche autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell'azienda costruttrice.
- Non sarà consentita la partecipazione di più di un rappresentante o concessionario o agente di una stessa ditta alla stessa Manifestazione con gli stessi prodotti. I rappresentanti generali dovranno allegare alla «Domanda di Partecipazione» copia dei mandati. L'Organizzatore si riserva di chiedere ai rappresentanti concessionari, agenti, la documentazione comprovante la loro posizione verso la ditta produttrice e di procedere in forma diretta a tutti gli accertamenti del caso.
- I rappresentanti o concessionari o agenti di ditte nazionali od estere partecipanti alle manifestazioni, senza essere autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati direttamente verso l'Organizzatore che si riserva di decidere insindacabilmente circa l'accettazione delle domande di partecipazione e la permanenza in fiera.

L'Organizzatore si riserva la facoltà di ammettere al Salone anche Aziende, Enti e Organismi non previsti nei precedenti paragrafi nonché di escludere dalla esposizione determinati servizi, prodotti o campioni, e di vietare la presentazione degli stessi prodotti, campioni o servizi in più stand dello stesso settore merceologico. L'Organizzatore, ricevuta la domanda di partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale), procederà in ordine all'accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli espositori partecipanti e, contestualmente, garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione o al rifiuto della domanda verrà assunta guardando ai seguenti elementi: l'importanza e l'originalità della partecipazione, l'esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, l'importanza e prestigio dell'espositore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti o attuali insolvenze, anche se sanate, o comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc.).

Tenuto conto di quanto sopra, previa richiesta per iscritto e adeguatamente motivata, l'Espositore pretermesso che ha ricevuto comunicazione di non accoglimento della domanda di partecipazione, potrà, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione stessa, chiedere agli organizzatori i motivi di tale esclusione e gli organizzatori, nei sessanta giorni successivi al termine della manifestazione, saranno tenuti a fornire le motivazioni che hanno determinato il rigetto della domanda di partecipazione. In caso di esclusione, l'espositore pretermesso avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o altro a qualsiasi titolo.

**Art. 2 - PARTECIPAZIONE AL SALONE** - La presentazione della domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo, costituisce proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione delle presenti «Condizioni Generali» e del «quaderno espositore on line» e di ogni altra norma relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico. Sottoscrivendo la Domanda di Partecipazione l'Espositore propone in modo fermo, salvo quanto previsto al successivo art. 7, la sua partecipazione alla Manifestazione alle condizioni contenute nelle presenti «Condizioni Generali di Partecipazione», impegnandosi al contempo a rispettare tutte le aggiuntive condizioni inserite nel «quaderno dell'espositore on line» comprendente: Dati e orari, Dotazioni, Disposizioni generali, Moduli prenotazione servizi ed ogni altra norma a modifica, integrazione o deroga che l'Organizzatore dovesse adottare. La Domanda di Partecipazione, rappresentando una proposta contrattuale, non vincola mai l'Organizzatore e/o Fiere di Parma S.p.A., hanno la facoltà di integrare, modificare ed annullare le precedenti disposizioni e di derogare alle stesse, dandone comunicazione nei modi ritenuti più idonei. Ogni eventuale disposizione legislativa o regolamentare che dovesse modificare la normativa trattata da queste disposizioni generali si intenderà automaticamente ed immediatamente applicabile ancorché le disposizioni generali non siano state modificate o variate su tali punti. Inoltre è facoltà della Fiera adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più opportuni e che l'Espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, igiene del lavoro, prevenzioni infortuni o danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi ultimi provvedimenti potranno essere portati a conoscenza degli Espositori con qualsiasi mezzo, e prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate.

Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone.

In caso di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere espositore di quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l'inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso l'Organizzatore all'adempimento delle suddette prescrizioni ed obbligazioni.

Tutti gli espositori italiani sono tenuti a documentare la propria iscrizione al Registro delle ditte della C.C.I.A.A. della rispettiva Provincia.

Le tariffe di partecipazione sono: importo della tassa di iscrizione € 480,00, quota di partecipazione € 125,00 + 7% per ogni lato libero successivo al primo al metro quadro e sono da ritenersi valide sempre e finché il costo della vita non superi il 10%. Qualora ciò avvenisse l'Organizzatore si riserva il diritto di apportare le variazioni conseguenti, conservando comunque il diritto di ritenere valida e impegnativa la domanda di partecipazione inoltrata.

Per gli espositori dell'estero il 2007 che si scrivono entro il 30 giugno 2007 la quota di partecipazione è fissata a € 116+7% per ogni lato libero successivo al primo metro quadro più la quota di iscrizione di 480 euro. L'iscrizione di aziende ospiti comporterà l'emissione di un addebito pari a € 495,00 + I.V.A. cad.

**Art. 3 - TERMINI DI PAGAMENTO** - Le domande di partecipazione devono essere accompagnate dall'anticipo cauzionale indicato nella domanda di partecipazione, oltre all'I.V.A. in vigore al momento del pagamento, tramite bonifico bancario, assegno, o, per adesioni pervenute entro il 30/06/07, autorizzando Senaf all'emissione di una ricevuta bancaria con pagamento a 90 giorni.

Sono prese in considerazione soltanto le domande integralmente compilate sottoscritte e accompagnate dai versamenti cui al comma precedente. Il saldo di ogni onere di partecipazione dovrà comunque essere effettuato entro 60 giorni dalla data di inizio della manifestazione e/o comunque al ricevimento della stessa.

**Art. 4 - ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI PARTECIPAZIONE** - L'assegnazione dei posteggi viene effettuata dall'Organizzatore sulla base dei dati indicati nella domanda di partecipazione, dati che relativamente alla dimensione, posizione e collocamento dello stand desiderato sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Organizzatore, né possono in alcun modo condizionare la domanda di partecipazione.

Le assegnazioni sono suscettibili, senza responsabilità alcuna da parte dell'Organizzatore, di variazioni e modifiche che si rendessero necessarie per cause tecniche o esigenze organizzative.

Qualora per cause tecnico-organizzative venga assegnato ad un espositore un posteggio con posizione di privilegio (lati liberi) anche se non richiesto, la maggiorazione sui lati liberi deve essere corrisposta.

**Art. 5 - FACOLTÀ DI RECESSO** - Il partecipante che, per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta, non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 90 giorni prima della data di inizio del Salone, ferma restando l'acquisizione all'Organizzatore dell'anticipo cauzionale e fatto salvo ogni eventuale ulteriore diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Se viceversa detta comunicazione verrà data meno di 90 giorni prima della data di inizio del Salone il partecipante sarà tenuto al pagamento, oltre che della quota di iscrizione, anche dell'intera quota di partecipazione salvo sempre il diritto per eventuali maggiori oneri diretti ed indiretti. In tale ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare, giudicherà l'Organizzatore.

Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data e l'espositore non approterà il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento della quota di iscrizione e dell'intera quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall'Organizzatore. Pure in questa ipotesi l'Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri espositori.

L'Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di Partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone e - per motivi attinenti alla organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento - sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l'Organizzatore non sarà tenuto a indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la tassa d'iscrizione e la quota di partecipazione eventualmente già incassata.

**Art. 6 - CONSEGNA DELLE AREE PRENOTATE** - Le aree prenotate verranno messe a disposizione degli espositori nel termine che verrà indicato nella «Quaderno espositore on line».

Il loro allestimento dovrà essere completato entro il giorno precedente l'inaugurazione del Salone ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempienza del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all'art. 5.

**Art. 7 - ALLESTIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** - Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi.

L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa, si impegna anche ad osservare tutte le prescrizioni e formalità previste dalla «normativa per la partecipazione alla rassegna».

Gli allestimenti dovranno essere rigorosamente contenuti entro la superficie dell'area prenotata, e assegnata; la loro altezza standard è fissata a m. 2,50, al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta agli Organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente, compreso il tinteggio uniforme, tutte le proprie pareti che si affacciano su stand continui. L'espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma i dati completi dell'azienda allestitrice.

L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- In caso di allestimenti che superino l'altezza di m. 3.
  - In caso di realizzazione di stand bipiano.
- In tali casi l'espositore deve inviare all'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma e dell'Organizzatore, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione il progetto esecutivo dello stand.
- La mancata presentazione del progetto comporterà una penale pari a Euro 250,00 che sarà applicata a Fiere di Parma.

I progetti verranno discrezionalmente valutati da Fiere di Parma e potranno essere autorizzati unitamente al consenso dell'Organizzatore.

b) la realizzazione dello stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole), e ad insindacabile giudizio dell'ufficio tecnico di Fiere di Parma S.p.A. e anche aree a 3 lati liberi (penisole), per quest'ultimo caso con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultimo tinteggiato uniformemente di colore bianco) che si affacciano su stand continui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50.

La costruzione di stand con progetto non autorizzato, la mancata consegna agli organizzatori delle dichiarazioni delle documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà gli Organizzatori medesimi a chiedere ai stand e ad adottare per la prevenzione incendi e penale in capo all'espositore le misure di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolvere il contratto e/o di risolvere l'adempimento dell'espositore. Gli Organizzatori si riservano anche il diritto di modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiere di Parma o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli organizzatori nel caso in cui questi dovessero essere chiamati in responsabilità.

**Art. 8 - RICONSEGNA DELLE AREE POSITIVE - BUONO D'USCITA, DIVIETO D'AZIONE - DIRITTO DI RITENZIONE** - Al termine della manifestazione e non prima, previo ottenimento del buono di uscita emesso dagli Organizzatori o dalla banca incaricata, gli espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e portarli fuori dal Quartiere Fieristico. Nel buono di uscita dovranno essere indicati, a cura dell'espositore, in modo esatto e completo, i dati necessari per la corretta identificazione del veicolo adibito al trasporto. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti degli Organizzatori in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. L'espositore non potrà promuovere azione giudiziale nei confronti degli Organizzatori se non avrà prima provveduto all'estinzione integrale delle sue obbligazioni, comunque traenti titolo dal contratto concluso. In caso di omesso o parziale pagamento, gli Organizzatori avranno un diritto convenzionale di ritenzione sui beni portati dall'espositore nello spazio espositivo. Gli Organizzatori potranno pertanto negare il permesso di uscita ai beni medesimi, fino all'integrale estinzione dei debiti. Lo sgombero dei posteggi e delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data tassativamente indicata nella «quaderno espositore on line». Qualora lo sgombero dei posteggi non avvenga entro il termine, gli Organizzatori potranno far rimuovere ed immagazzinare il materiale rimasto. Qualora gli Organizzatori, a loro insindacabile giudizio, ritengano di non provvedere alla rimozione dei materiali dal posteggio, il partecipante sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 250,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Trascorsi trenta giorni dal termine della rassegna, gli oggetti ed i materiali ancora non ritirati potranno essere venduti a cura degli Organizzatori secondo modalità dagli stessi discrezionalmente stabilite; il ricavato dalla vendita, al netto di ogni credito degli Organizzatori e di ogni ulteriore onere, sarà accreditato all'espositore. Gli espositori attribuiscono agli Organizzatori la facoltà di effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Quartiere Fieristico. L'espositore presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.

**Art. 9 - ACCESSO AL QUARTIERE** - Il Salone è aperto ai soli operatori economici a titolo gratuito, muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore a Fiere di Parma si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare, anche nel corso del Salone per consentire il libero ingresso degli espositori e del loro personale al Salone. L'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel «quaderno espositore on line» e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'espositore è comunque responsabile a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'impiego delle mansioni ad essi attribuite.

All'interno del quartiere fieristico, è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute queste propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone. L'ingresso al Salone è riservato agli operatori di settore e non al pubblico generico.

**Art. 10 - Sorveglianza Generale - Responsabilità per furti e danni - Esoneo di Responsabilità degli Organizzatori** - Per tutta la durata della manifestazione nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero dei posteggi, gli Organizzatori provvedono nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non dei parcheggi). Essi, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievole che dovessero verificarsi in danno degli espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'espositore sarà responsabile nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori fornitori o appaltatori di tutti i danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere. L'espositore esonera altresì espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri espositori o di terzi in genere. L'espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione, posteggi e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli espositori.

**Art. 11 - ASSICURAZIONE - Dichiarazione di valore**

L'espositore è obbligato a dichiarare la «somma complessiva» di tutti i beni esposti anche di proprietà di terzi (merci, macchinari ed attrezzature) compilando, obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), inserito nel quaderno espositore on line, nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni generali di polizza. In assenza di tale comunicazione la somma assicurata s'intende comunque prestata fino al massimo di € 15.500,00 previsto in via automatica. Nel caso in cui l'espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o partecipante presente nello stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma SpA si riserva comunque la possibilità di verificare, anche tramite il proprio broker, l'esattezza delle suddette dichiarazioni.

Coperture assicurative.

Sono incluse nella quota d'iscrizione:

- **POLIZZA "ALL RISKS"** (tutti i rischi)

Tale copertura assicurativa è contemplata sino al capitale € 15.500,00 a primo rischio assoluto, compreso il «trasporto» da partenza a ritorno, con tutte le esclusioni, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo disciplinati dal contratto di assicurazione, stipulato da Fiere di Parma SpA per conto degli espositori, in vigore al momento di inizio della manifestazione espositiva.

Limitatamente agli Enti Pubblici, Consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o partecipanti alla manifestazione.

L'espositore è comunque obbligato a disporre di polizza "all risks" (tutti i rischi) sopra i beni di ogni natura portati in fiera, sia di proprietà che di terzi in eccedenza a € 15.500,00, con l'indicazione della rinuncia alla rivalenza nei confronti di Fiere di Parma SpA, dell'Organizzatore, appaltatori ed espositori, ai sensi dell'art. 1916 c.c.. Tale contratto dovrà essere allegato al Formulario Assicurativo per il quale Fiere di Parma S.p.a., anche per il tramite del proprio broker, ne valuterà la regolarità e, in caso contrario, attiverà automaticamente la copertura "all risks", con addebito all'espositore dei relativi costi.

In alternativa a quanto sopra, l'espositore potrà richiedere di assicurare i capitali in eccedenza a € 15.500,00 compilando la relativa parte del modulo A1. Ai capitali in aumento verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto modulo A1 e l'organizzatore provvederà ad addebitare all'espositore, il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma SpA, per il tramite del proprio broker, consegnerà all'espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta integrazione.

#### **POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Per i danni causati a terzi, dei quali l'espositore ed i loro dipendenti risultino responsabili ai termini del Codice Civile.

#### **POLIZZA ASSISTENZA**

Assistenza, ai titolari, amministratori e dipendenti della ditta espositrice, per trasporto sanitario, invio medico e medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari. Le condizioni delle convenzioni sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma SpA.

Comunicazioni danni:

Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma SpA. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegato l'originale della denuncia presentata alle autorità di pubblica sicurezza e/o ai carabinieri.

**Art. 12 - RIPRESE FOTOGRAFICHE** - Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi espositori, dell'Organizzatore e di Fiere di Parma.

L'Organizzatore e Fiere di Parma si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone l'effettuazione anche la vendita. All'interno del Quartiere Fieristico possono operare solo i fotografi autorizzati da Fiere di Parma o dall'Organizzatore.

**Art. 13 - TEMPORANEA IMPORTAZIONE** - La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'espositore - solo tramite il referente doganale di Fiere di Parma, secondo le modalità previste dalla "fascicolo informazioni nel quaderno dell'espositore online". Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale.

**Art. 14 - FORNITURE TECNICHE - SERVIZI** - Fiere di Parma fornisce a richiesta dell'espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, dovranno essere affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli espositori possono anticipatamente verificare, consultando il "quaderno expo online". Tali condizioni si intendono accettate dall'espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio. Si precisa che Fiere di Parma disciplina ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito all' loro esecuzione; eventuali reclami dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente alle ditte fornitrici e per conoscenza a Fiere di Parma.

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel quartiere - gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma;

- Movimentazione merci - per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato di Fiere di Parma;

- Servizi di Vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma;

- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli Espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi esclusivamente dei fornitori autorizzati da Fiere di Parma S.p.A.

Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione e i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Fascicolo moduli vari". L'espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma non sarà responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma non sarà responsabile nei confronti dell'espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia - ora per allora - ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma. L'espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche

sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali. L'espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità delle colonne sulle quali si trovano attestate derivazioni impiantistiche o presidi antincendio.

**Art. 15 - STAMPATI INFORMATIVI E PIANTE D'ORIENTAMENTO** - Gli Organizzatori si riservano di provvedere, per esclusivo servizio degli espositori e senza assumere alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni od errori, alla diffusione di informazioni contenute nella domanda di partecipazione, concernenti gli espositori ed i prodotti e/o servizi esposti, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione (stampati, piante d'orientamento od altro, anche in forma sintetica od abbreviata) che riterranno più idonei.

**Art. 16 - FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO** - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite di Fiere di Parma o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali.

**ART. 17 - EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** - L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri espositori o al pubblico. L'espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti all'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli Organizzatori potranno anche, nei casi più gravi, risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'espositore dalla rassegna.

**Art. 18 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA** - In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto e a quanto ulteriormente previsto nel "Quaderno espositore online". È comunque attribuita all'Organizzatore e a Fiere di Parma la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tale attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso di inosservanza da parte dell'Espositore, si applicano le conseguenze previste dal punto 18.

**Art. 19 - PARCHEGGI DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO** - Il Quartiere Fieristico è dotato di differenti aree di parcheggio ubicate esternamente al Quartiere (addetti fiera, espositori, visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All'espositore verrà consegnato uno specifico contrassegno che consentirà l'accesso all'area parcheggio. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area, ma non assicura la disponibilità dello spazio. Oltre al parcheggio citato, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare agli espositori altre aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con posto auto riservato. In questo caso, verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell'apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della rassegna. Nel caso di inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell'espositore. In ogni caso, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 per ogni caso di infrazione.

**Art. 20 - MACCHINARI IN FUNZIONAMENTO** - I macchinari dovranno essere conformi alle normative legislative vigenti nazionali ed internazionali; dovranno essere installati in modo da garantire l'applicazione di tutte le norme di sicurezza, antinfortunistiche e di buona tecnica dettate dall'esperienza, nonché secondo eventuali altre indicazioni che potranno essere impartite dall'Organizzatore. Macchinari, apparecchiature ed attrezzature installati senza l'osservanza delle disposizioni sopra

citata, saranno subito rimossi dal Quartiere Fieristico a rischio ed a spese dell'Espositore. I macchinari esposti possono essere azionati, previa richiesta all'Organizzatore, e purché ciò non comporti pericolo o molestia. È fatto d'obbligo all'Espositore di dotare le apparecchiature di tutti i dispositivi necessari per prevenire gli infortuni, i rumori molesti, i cattivi odori e le emissioni moleste o pericolose; non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni macchinari con motori a scoppio che comportino impiego di carburanti liquidi o gassosi. L'Espositore esonererà comunque l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal funzionamento delle apparecchiature sopra citate.

**Art. 21 - DIVIETI PARTICOLARI** - In particolare, e salvo quant'altro disposto, agli espositori è vietata:  
- la vendita con consegna immediata dei prodotti esposti (salva espressa autorizzazione dell'Organizzatore). L'autorizzazione potrà avere carattere generale o particolare, in relazione alle caratteristiche della manifestazione, alla tipologia dei prodotti e ad ogni altra esigenza di natura organizzativa. Nel caso sia consentita la vendita, l'espositore dovrà ottemperare agli obblighi previsti dalla legge in materia;  
- l'esposizione di prezzi (ad eccezione dei settori nei quali gli Organizzatori dispongano che ciò sia possibile);

- la cessione, lo scambio, la sublocazione e comunque la concessione in uso, anche parziale e/o anche a titolo gratuito dello stand assegnato. Il divieto riguarda qualunque espositore. In particolare, riguarda soggetti che non risultano quali espositori ufficiali nel catalogo della rassegna;

- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare nella domanda di partecipazione;

- la pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;

- il parcheggio nelle aree esterne al quartiere, nei giorni di svolgimento della rassegna, di mezzi reclamizzati. Nei confronti dei trasgressori verrà applicata una penale di € 1000,00+IVA giornaliera, con facoltà, in ogni caso, degli Organizzatori di rimuovere i mezzi ovvero di provvedere all'oscuramento delle scritte pubblicitarie presenti sullo stesso a totale spese e rischio dell'espositore;

- l'esposizione di cartelli o campionario anche semplicemente indicativi, per conto di terzi non indicati nella domanda di partecipazione e non rappresentati dagli espositori;

- il parcheggio di autovetture o automezzi all'interno del Quartiere Fieristico in orari diversi da quelli consentiti per l'allestimento e il disallestimento degli stand e durante l'intero periodo di svolgimento della manifestazione;

- l'introduzione di animali nel Quartiere fatto salvo quelli per l'accompagnamento delle persone disabili;

- l'ingresso ai minori di anni 14, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assuma la sorveglianza;

- il fatto di vietare di fotografare e di riprendere con qualsiasi mezzo gli interni del quartiere, gli stand ed i beni esposti senza il preventivo consenso della fiera e del titolare dello stand.

- il fatto di fare a chiunque di promuovere, all'interno del quartiere fieristico, offerte, questue ed obblazioni per istituzioni di qualsiasi genere, di svolgere attività religiosa, politica o sindacale, ed ogni qualsiasi attività non attinente alle finalità della rassegna in corso salvo espressa autorizzazione scritta degli Organizzatori;

- fumare all'interno di tutti i luoghi chiusi del Quartiere fieristico.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nella "quaderno espositore online" si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e l'espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore, Fiere di Parma S.p.A. vigli affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere Fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Fiere di Parma S.p.A. impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con appositi comunicati amplificati, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso di inosservanza, anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione al Salone potrà essere risolto senza necessità di pronuncia del giudice ma semplicemente mediante comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand, ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'espositore oltre ad eventuali danni.

**Art. 22 - RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ** - Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità nel caso in cui la manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tal ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli espositori in proporzione dei pagamenti individuali effettuati. Gli Organizzatori non assumono altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento, indipendente dalla loro volontà, che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della manifestazione. È facoltà discrezionale degli Organizzatori, convenzionalmente attribuita, di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, senza che per ciò l'espositore possa recedere o comunque liberarsi dal contratto e dagli impegni assunti verso gli Organizzatori.

**Art. 23 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - ELEZIONE DI DOMICILIO - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALE COMPETENTE** - L'espositore si obbliga all'adempimento del presente contratto nei confronti degli Organizzatori. L'espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'espositore si impegna anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte alla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, fermo quanto disposto nell'art. 15, l'espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extraccontrattuale verso gli Organizzatori, manleva e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovesse essere chiamato a sostenere. L'espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della manifestazione e il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla segreteria della manifestazione entro il termine di chiusura della manifestazione stessa. Le decisioni che gli Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme del Codice Civile. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Fiere di Parma ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto relative alla società Senaf. L'espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede di Fiere di Parma ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Parma in ordine ad ogni controversia che potesse insorgere in dipendenza od occasione del presente contratto relative alla società Fiere di Parma SpA. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti condizioni di partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

**Art. 24 - RAPPORTI CON FIERE DI PARMA S.p.a.** - L'Espositore prende atto che il salone avrà svolgimento nel quartiere fieristico gestito da Fiere di Parma e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni regolamentari emesse da questa società. Ogni diritto dell'espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiere di Parma che sarà quindi legittimata - in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge - a intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel quartiere.

**Art. 25 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART. 13 D.LGS 196/03** - Ai sensi dell'art. 13 la informiamo che Senaf srl titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21/a, garantisce che i dati da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera (MacSpe 2008 - Subfornitura 2008 - Eurostampi 2008 - Control Italy 2008 - Motek Italy 2008 - Plastixexpo 2008) in qualità di espositore, verranno comunicati a terzi, a Fiera di Parma e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione. Inoltre riferimenti anagrafici da Voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet e in quello di Fiere di Parma. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 di accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicando a Senaf srl tel. 02 3320391 fax 02 39005289. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_